

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Gli interessi economici e professionali determinano la residenza fiscale**

di Marco Bargagli

La **normativa sostanziale di riferimento** che consente, a **livello domestico**, di **determinare la residenza fiscale di una persona fisica**, è contenuta nell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), a norma del quale il soggetto passivo è **considerato fiscalmente residente in Italia** se, per la **maggior parte del periodo d'imposta**:

- è iscritto presso l'anagrafe della popolazione residente;
- ha il **domicilio nel territorio dello Stato**, definito come la sede **principale degli affari e interessi** ([articolo 43, comma 1, cod. civ.](#));
- ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la **dimora abituale** del soggetto passivo ([articolo 43, comma 2, cod. civ.](#)).

In **ambito internazionale**, al fine di **evitare fenomeni di doppia imposizione**, è possibile fare ricorso all'**articolo 4, paragrafo 2, del modello OCSE di convenzione**, il quale **valorizza ulteriori e più specifici elementi** che consentono di individuare la **residenza fiscale** (es. il luogo ove sono stabilite le **relazioni personali e economiche della persona fisica**; il **soggiorno abituale**, la **nazionalità** del soggetto passivo).

Avuto riguardo agli elementi di diritto e di fatto che determinano la **residenza fiscale del soggetto passivo**, si è **pronunciata la suprema Corte di cassazione**, con l'ordinanza [n. 32992/2018 pubblicata il 20.12.2018](#), nella quale il supremo giudice ha **attribuito fondamentale importanza** al luogo ove il contribuente **ha stabilito le proprie relazioni economiche**, che risultano **prevalentemente** rispetto agli **interessi familiari**.

In passato, i medesimi giudici avevano conferito estrema rilevanza anche ai **fattori di seguito indicati**:

- l'**iscrizione presso l'anagrafe della popolazione residente**, la quale faceva "scattare" la **presunzione assoluta di residenza** del soggetto che, nonostante **fosse immigrato all'estero, non aveva provveduto ad iscriversi all'AIRE** (anagrafe italiani residenti all'estero);
- il luogo ove erano localizzati gli **interessi familiari, affettivi, sociali e morali**, intesi sostanzialmente come il **domicilio della persona fisica**.

Venendo ad **esaminare il caso risolto in apicibus**, occorre evidenziare che, nel **corso del giudizio**

**di merito**, la Commissione Tributaria Regionale aveva condiviso le argomentazioni del contribuente facendo esplicito riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio stipulata tra l'Italia e la Romania.

In particolare, partendo dal presupposto che il **contribuente era considerato residente sia in Italia** (dove risultava essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente), **sia in Romania** (ove era titolare di una **tessera di soggiorno** e del **codice di registrazione fiscale**), il giudice del gravame **ha ritenuto prevalente la norma internazionale individuando la residenza fiscale della persona fisica in Romania**, ove la stessa aveva stabilito la **sede principale dei propri affari e interessi**, svolgendo l'attività di amministratore unico di una società appartenente al figlio.

A questo punto, l'Agenzia delle entrate **proponeva ricorso per Cassazione**. A parere dell'Amministrazione finanziaria il giudice di appello aveva **erroneamente ritenuto** che il **centro degli interessi vitali** del contribuente **fosse individuabile in Romania**, nonostante lo stesso:

- fosse iscritto **all'anagrafe della popolazione**, ove **risultava residente con moglie e figlia minore**;
- avesse **un'abitazione sul territorio nazionale** e ivi disponesse di un **apprezzabile patrimonio depositato in banca**.

Gli ermellini hanno **rigettato il ricorso** presentato dall'Agenzia delle entrate **richiamando il proprio precedente orientamento**, sulla base del quale è stato affermato che il **centro degli interessi vitali del soggetto** deve essere individuato dando **"prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile da terzi"**.

Di contro, le **relazioni affettive e familiari**, invocate da parte dell'Ufficio finanziario, **non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale**, "venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento".

In conclusione, a parere dei supremi giudici, la Commissione Tributaria Regionale - con una valutazione di merito **congruamente motivata** - ha:

- **tenuto conto sia dei legami personali, sia di quelli professionali**, privilegiando l'individuazione del centro di interessi in Romania, considerato che i **legami familiari sussistevano sia all'estero sia in Italia**;
- **correttamente ritenuto** che fosse **prevalente il collegamento con la Romania**, ove il contribuente risiedeva e svolgeva la **propria attività professionale insieme con il figlio**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)